

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

02/2013

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Elezioni politiche e Regionali del 24 e 25 febbraio 2013: disposizioni e scadenze in materia di propaganda e comunicazione 2

Elezioni comunali – Segni di riconoscimento del voto – Consiglio di Stato n. 6608 del 21/12/2012 e n. 12 del 7 gennaio 2013 3

Patto di stabilità e gestione associata negli enti di piccole dimensioni, contenimento della spesa di personale e vincoli assunzionali: Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia – Deliberazioni n. 513/2012/PAR del 10 dicembre 2012 4

Riparto dei proventi per violazione al Codice della strada – Ministero dell’Interno circolare del 24 dicembre 2012. L’obbligo per gli Enti Locali della destinazione delle entrate da contravvenzioni è ineludibile ed immediatamente applicabile 5

Agenzia delle Entrate modifica dell’articolo 21, comma 2, lettera b) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - Numero progressivo identificativo delle fatture, gli obblighi in vigore dal 1° gennaio 2013 6

Regione Lombardia L.R. 24 dicembre 2012 – Modifica alla disciplina relativa al periodo transitorio in materia di efficacia del PRG 7

Elezioni politiche e Regionali del 24 e 25 febbraio 2013: disposizioni e scadenze in materia di propaganda e comunicazione

In occasione delle prossime consultazioni del 24 e 25 febbraio 2013 si ricorda che dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione cioè da martedì 22 a giovedì 24 gennaio 2013, le Amministrazioni devono procedere a delimitare, distintamente per ciascuna elezione, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione (venerdì 25 gennaio 2013) sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

La propaganda elettorale dovrà cessare dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 23 febbraio 2013 .

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Per "pubbliche amministrazioni" deve intendersi il soggetto istituzionale e non il singolo soggetto titolare di carica pubblica, il quale, se candidato, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Si ricorda infine che a decorrere dal giorno di indizione dei comizi per le elezioni politiche e regionali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Elezioni comunali – Segni di riconoscimento del voto – Consiglio di Stato n. 6608 del 21/12/2012 e n. 12 del 7 gennaio 2013

Con le due sentenze dette in epigrafe il Consiglio di Stato analizza alcune ipotesi di vizi nell'espressione del voto nel caso di elezioni comunali.

Con la sentenza n. 6608 del 2012 il Consiglio di Stato analizza i seguenti casi:

- Per le ipotesi in cui si rinviene, nello spazio destinato all'espressione del voto di preferenza, la scritta del candidato sindaco, è noto che, la trascrizione del candidato sindaco nello spazio destinato all'indicazione della preferenza può e deve essere interpretata come conferma, benché superflua, del voto espresso per l'elezione del sindaco.

Tale principio si applica anche nell'ipotesi di scheda sulla quale, oltre a risultare barrato il simbolo di lista, si rinviene, nello spazio destinato all'espressione del voto di preferenza, la scritta del nome (senza il cognome) del candidato sindaco.

- Per le ipotesi in cui l'espressione del voto è accompagnata dal titolo di studio professionale, è ragionevole ritenere, che essa non costituisca con certezza un segno di riconoscimento del voto, in quanto tale titolo è elemento distintivo del candidato, soprattutto in contesti di piccole dimensioni e di basso livello di alfabetizzazione.

- Per le ipotesi in cui non è barrato alcun simbolo di lista ed è presente l'indicazione del cognome nella lista corretta, il voto è esteso alla lista cui appartiene il candidato indicato. E il caso della scheda ove non è barrato alcun simbolo di lista ed è presente l'indicazione del cognome del candidato

- Per le ipotesi in cui risulti scritto il nominativo del candidato Sindaco e, nello stesso tempo, risulti barrato il simbolo della lista contrapposta, senza l'apposizione di alcun voto di preferenza, effettivamente non è dato sapere a quale lista sia dato il voto.

Con la sentenza del 3013 invece il Consiglio di Stato ribadisce che secondo l'uniforme interpretazione giurisprudenziale, invero, l'art. 64, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, nello stabilire la nullità del voto contenuto in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di farsi riconoscere, deve essere inteso in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto, e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso (C.d.S., V, 18 novembre 2011, n. 6070; 18 gennaio 2006, n. 109).

Esempio è il caso trattato in sentenza dove l'elettore, dopo avere marcato nella forma consueta il contrassegno prescelto ed aver regolarmente espresso una preferenza, per imperscrutabili ragioni ha ritenuto di aggiungere sulla scheda anche una serie di puntini, presenza del tutto anomala e priva di qualsivoglia giustificazione che è stata dunque giustamente sanzionata dall'Ufficio elettorale con la nullità.

Patto di stabilità e gestione associata negli enti di piccole dimensioni, contenimento della spesa di personale e vincoli assunzionali: Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia – Deliberazioni n. 513/2012/PAR del 10 dicembre 2012

La Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione n. 513/2012/PAR del 10 dicembre 2012, risponde ad alcuni quesiti di un piccolo comune che si interroga su quali siano le interrelazioni, in caso di gestione associata convenzione *ex art. 30* del D.Lgs. n. 267/2000 con gli obblighi che - dal 2013 - si applicano ai comuni sopra i 1.000 abitanti assoggettati al Patto di stabilità, con specifico riferimento alle spese di personale.

Nel richiamare quanto sostenuto dalla Sezione autonomie della Corte, *"l'estensione del Patto a tutti i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, oltre a non presentare specifiche incompatibilità sul piano formale, non offre motivi plausibili per sottrarre taluni di essi all'immediata e uniforme applicazione dei vincoli di contenimento della spesa, alla luce, soprattutto, dei recenti interventi correttivi di finanza pubblica dettati dall'eccezionale situazione di crisi finanziaria. Invero, l'esigenza di assicurare il mantenimento di servizi minimi ed essenziali, in contesti in cui la riorganizzazione delle residue risorse umane disponibili all'interno del singolo ente locale non è in grado di evitare una sostanziale paralisi degli stessi, può trovare adeguata compensazione in misure di razionalizzazione della spesa che facciano leva sull'associazionismo comunale previsto e disciplinato dall'art. 16 del citato D.L. n. 138/2011, quale modulo organizzativo più flessibile, economico ed efficiente fruibile ai fini dell'esercizio di tutte le funzioni fondamentali e dei correlati servizi pubblici di competenza comunale...(omissis). Sebbene non siano state previste specifiche disposizioni di diritto intertemporale volte a regolare il passaggio tra i due assetti normativi, l'estensione della disciplina del Patto ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è avvenuta assicurando, comunque, un congruo arco temporale durante il quale gli stessi enti potranno provvedere a riprogrammare non soltanto le procedure di reclutamento, in linea con il preannunciato regime vincolistico, ma anche i livelli complessivi di spesa, così da poterli rendere compatibili con i previsti obiettivi di saldo finanziario..."* (Corte conti, Sez. Autonomie, 11 maggio 2012, n. 6; cfr. altresì Corte Conti, Sez. Piemonte, 30 agosto 2012, n. 288).

Ne deriva che, in sede di valutazione delle modalità di messa a disposizione del personale per convenzione, l'utilizzo stabile dei dipendenti delle singole entità comunali in favore della formula associativa, anche in ossequio ai principi di prudente programmazione finanziaria ed amministrativa nonché di sana gestione, richiedono una adeguata simmetria tra risorse umane e funzioni esercitate, con i relativi oneri *pro quota* a carico dei comuni convenzionati.

Dunque, il Comune avrà cura di razionalizzare le proprie strutture burocratiche tenendo conto delle attività rese in convenzione.

Per quanto concerne le modalità di computo delle spese di personale l'amministrazione, dovrà conteggiare la quota parte di spesa di personale in convenzione che sia riferibile al Comune stesso. Allo scopo dovrà reperire e adottare idonei criteri per determinare la misura della spesa di personale riferibile *pro quota* al Comune (Corte dei Conti, Sez. Autonomie n. 8/2011).

Anche per la gestione in convenzione delle funzioni fondamentali vale analogo principio già consolidato nell'ipotesi di Unione, secondo cui in relazione alle funzioni attribuite la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti, fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di personale. A regime, precisa tale disposizione, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale (Cfr. sul punto SCR Lombardia, deliberazione n.426/2012/PAR).

Si osserva che la gestione associata delle funzioni in forma convenzionata deve svolgersi in modo tale che non venga superata la spesa aggregata complessiva in precedenza destinata a tali funzioni dai singoli comuni convenzionati.

Se un comune non ha registrato la spesa di personale per l'assenza di personale interno, appare chiaro che con la convenzione sosterrà una spesa aggiuntiva, che però dovrà essere compensata con la minore spesa di personale riferita alle altre funzioni fondamentali da gestire in forma associata.

Spetta agli Enti interessati disegnare, in concreto, la nuova organizzazione delle funzioni, adottando un modello che non si riveli elusivo degli intenti di riduzione della spesa, efficacia, efficienza ed economicità perseguiti dal legislatore (come si evince espressamente dal citato art. 14 comma 30 del citato D.L. 31 maggio 2010, n.78), non essendo sufficiente che il nuovo modello organizzativo non preveda costi superiori alla fase precedente nella quale ciascuna funzione era svolta singolarmente da ogni Ente.

In proposito, una soluzione che lasciasse intravedere un'unificazione solo formale delle attività rientranti in ciascuna funzione e che, di fatto, permettesse a ciascun Ente di continuare a svolgere con la sua organizzazione ed ai medesimi costi i compiti inerenti alla funzione non risponderebbe all'obbligo previsto dall'art. 14, commi 27 e segg. del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato e integrato dal citato art. 19 del D.L. 6 agosto 2012 in tema di revisione della spesa.

Riparto dei proventi per violazione al Codice della strada – Ministero dell'Interno circolare del 24 dicembre 2012. L'obbligo per gli Enti Locali della destinazione delle entrate da contravvenzioni è ineludibile ed immediatamente applicabile

Con la circolare della Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali n. 0017909 del 24 dicembre 2012, il Ministero dell'interno ricorda che la suddivisione degli introiti in questione tra le varie amministrazioni ed enti pubblici è disciplinata dall'art. 208 del Codice della strada e per quanto concerne gli enti locali, assume particolare rilievo l'art. 142 del Codice, relativamente al quale sono intervenuti dapprima l'art. 25 della legge 120/2010 con l'aggiunta del comma 12-quater e successivamente l'art. 4-ter del d.l. 16/2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012.

In particolare l'art. 25 citato prevede l'adozione di un decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, al momento ancora non emanato, che dovrà contenere:

- a) modello di relazione di cui al comma 12-quater dell'art. 142 citato;
- b) modalità di trasmissione in via informatica di tale modello, nonché alle modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis dello stesso art. 142;
- c) modalità di collocazione ed uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza della violazione del ripetuto art. 142.

La circolare precisa che, secondo quanto previsto dal comma 16 dell'art. 4-ter del d.l. n. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012, l'eventuale mancata emanazione del decreto interministeriale non preclude l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'art. 142 Codice della strada che entrano automaticamente in vigore.

Ne consegue che gli enti inadempienti all'obbligo dell'invio della relazione prevista dal comma 12-quater dell'art. 142 siano, comunque, soggetti all'abbattimento del 90% sui proventi acquisiti pur non essendo stato emanato il decreto di cui trattasi.

Agenzia delle Entrate modifica dell'articolo 21, comma 2, lettera b) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - Numero progressivo identificativo delle fatture, gli obblighi in vigore dal 1° gennaio 2013

Con la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni circa gli obblighi introdotti, a partire dal 1° gennaio 2013, a seguito delle modifiche apportate all'art. 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972 - in relazione alla numerazione delle fatture.

Con le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere un "numero progressivo che la identifichi in modo univoco".

L'Agenzia delle Entrate precisa che posto che, nella nuova formulazione, l'articolo 21 non prevede più la numerazione "in ordine progressivo per anno solare", è compatibile con l'identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l'identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell'attività stessa.

Questa tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.

La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell'ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l'identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.

Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l'identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.

In sostanza non cambia nulla.

Regione Lombardia L.R. 24 dicembre 2012 – Modifica alla disciplina relativa al periodo transitorio in materia di efficacia del PRG

Si segnala che sul BURL n. 52 del 28 dicembre 2012 è stata pubblicata la L.R. n. 52 che modifica tra l'altro l'art. 25 della L.R. n. 12/2005 e precisamente:

Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 bis dell'art. 25 sono inseriti i seguenti:

«1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, i PRG vigenti dei comuni danneggiati dal sisma del 20 maggio 2012 inclusi nell'elenco allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, nonché di quelli dichiarati in dissesto finanziario con deliberazione del consiglio comunale approvata entro il 31 dicembre 2012 conservano efficacia fino al 31 dicembre 2013, salvo quanto disposto dall'articolo 26, comma 3-quater. In caso di mancata adozione del PGT entro il 31 dicembre 2013, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.

1-quater. Nei comuni che entro il 31 dicembre 2012 non hanno approvato il PGT, dal 1° gennaio 2013 e fino all'approvazione del PGT, fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 12 e dall'articolo 26, comma 3-quater, sono ammessi unicamente i seguenti interventi:

- a) nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all'articolo 27, comma 1, lett. a), b) e c);*
- b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal medesimo PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato;*
- c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati entro la data di entrata in vigore della legge recante (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di*

modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013), la cui convenzione, stipulata entro la medesima data, è in corso di validità.

1-quinquies. Nei comuni di cui al comma 1-quater, dal 1° gennaio 2013 e fino all'approvazione del PGT, non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia); sono fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2012.».

Bergamo, 14 gennaio 2013

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord